



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 228	OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 in applicazione del CCNL 21/5/2018
Data 25.11.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto nello specifico che l'art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

Considerato:

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricopre tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricopre risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;
- che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Richiamata integralmente la propria determinazione n° 290 del 13.12.2018 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018, nella quale è stato determinato l'importo del fondo consolidato anno 2017 in € 65.317,06 che, ai sensi dell'art. 67 c. 1 del CCNL 21.05.2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Considerato che in relazione all'annualità 2019 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;

- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (vedi allegato B)
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2018;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL dell'01.04.1999, a far data dal 31.12.1999 le risorse destinate al lavoro straordinario dovevano essere ridotte nella misura del 3% e che tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999; i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 4, confluivano nelle risorse di cui all'art.15 (**Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**) con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

Rilevato, di contro, che erroneamente detta riduzione è stata applicata annualmente fino al 2018, riducendo oltremodo il fondo per il lavoro straordinario che oggi dovrà essere adeguatamente reintegrato;

Precisato che nell'anno 1998 il fondo per lavoro straordinario ammontava ad € 5.000,00 e che lo stesso andava ridotto del 3% una tantum nell'anno 1999, portandolo ad € 4.850,00, stanziamento che doveva restare costante per tutte le annualità successive;

Preso atto, invece, che lo stanziamento destinato al lavoro straordinario nell'anno 2018, risultante dalle predette riduzioni annuali non dovute, è stato di € 3.098,00 e che lo stesso, sulla base delle considerazioni su esposte, va necessariamente ricostituito nell'importo originario di € 4.850,00, prevedendo una integrazione dello stesso pari a € 1.752,00;

Visto il citato art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 che testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo per le risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ... omissis ... Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluiscie altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*";

Rilevato in merito che il nostro Ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017 e che per tale motivo nella costituzione del fondo anno 2018 – effettuata con Determinazione dei S.G. n° 290/2018 - non ha fatto confluire nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, l'importo annuale delle risorse di cui al citato art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza);

Considerato che sull'argomento, ai fini di una corretta applicazione del citato art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018, si è più volte dibattuto, sia in merito all'ipotesi in cui l'Ente avesse istituito posizioni organizzative di alta professionalità sia che non le avesse istituite o che ne avesse istituite solo un limitato numero;

Preso atto che al fine di dirimere la complessa questione è intervenuta l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con due orientamenti applicativi :

- **CFL7** con il quale si precisa che se le risorse dell'art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 non erano già state stanziate dall'Ente negli anni precedenti, le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL del 21.05.2018 (ed è questa l'interpretazione adottata dal nostro Ente nella costituzione del fondo lo scorso anno);

In proposito, tuttavia, l'Aran ritiene opportuno rilevare che, qualora l'Ente dovesse riconoscere un

- proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe procedere ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano;
- **CFL15** con il quale l'ARAN, relativamente alla particolare problematica esposta, fornisce indicazioni di carattere generale distinguendo le predette tre ipotesi tra cui la prima riguarda il nostro Ente che non ha istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2019. l'Aran precisa che in questa ipotesi troverà applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodo, del CCNL 21.5.2018, nel senso che l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 confluiscce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67;

Rilevato, altresì, che autorevole dottrina (<http://www.gianlucabertagna.it/2018/11/30/ancora-sullo-020-del-monte-salari-2001/>; <http://www.gianlucabertagna.it/2019/06/09/il-calcolo-dello-020-del-monte-salari-2001/>), agganciandosi all'interpretazione ARAN, ritiene che il predetto incremento dello 0,20% non può confluire nell'unico importo consolidato a meno che non si ammetta l'errore e quindi si rivedano e rideterminino i fondi degli anni precedenti, a condizione di rispettare tutte le regole e i vincoli finanziari;

Ritenuto poter condividere questa interpretazione e procedere ad inserire nell'anno 2016 l'incremento dello 0,20% del monte salari 2001, ai fini dell'adeguamento del fondo 2019, decurtato della percentuale della riduzione operata ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 e dell'art. 1 c. 236 della L. 208/2015, incremento che erroneamente non è stato inserito nel fondo lo scorso anno e negli anni precedenti [la dottrina citata fa altresì rilevare (<https://app.upel.va.it/web/news/4658>) l'obbligatorietà dello stanziamento delle risorse dello 0,20% del monte salari 2001 in relazione al parere espresso dall'ARAN nell'orientamento applicativo **RAL 297** in cui si affermava che nel caso in cui l'ente non intendesse istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affidasse i relativi incarichi, le risorse dello 0,20% non avrebbero potuto essere destinate ad altre finalità e si suggeriva, di conseguenza, di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, nel convincimento che il successivo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, avrebbe fornito utili chiarimenti sullo specifico problema. La stessa cosa, vale a dire il rinvio a successivo rinnovo contrattuale, era stata, poi, confermata, per gli enti senza la dirigenza, nell'art. 7, comma 1, lettera e) del CCNL 31 luglio 2009, prevedendo espressamente successivo confronto sulle "modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità"; sempre lo stesso autore, molto opportunamente, rileva che le tabelle SICI relative al Conto annuale 2018 lasciano intendere che la somma dello 0,20 % del monte salari 2001 (per chi non l'aveva mai inserita) andava invece conteggiata nell'Unico importo consolidato 2017; in effetti le tabelle chiedono: 1) di indicare il "Valore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di cui all'art. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 non ricompreso nel fondo certificato del 2017 ai fini del computo nell'unico importo 2017 di cui all'art. 67, c.1 del Ccnl 22.5.2018; 2) di indicare se "L'importo di cui all'art. 32, c. 7 Ccnl 22.1.2004, inizialmente escluso dal fondo 2017, vi è stato ricompreso, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti, secondo le indicazioni dell'ARAN"; 3) di indicare se "Il limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017 è stato rettificato includendo il valore di cui all'art. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 secondo le indicazioni del MEF". Sulla scorta delle riflessioni della più volte citata dottrina, si rileva altresì che nelle istruzioni per la rilevazione del Conto annuale 2018 si chiarisce espressamente che nelle schede SICI "è stata introdotta, limitatamente alle Funzioni locali, una specifica sezione denominata 02P - 0,20% MONTE SALARI 2001 ALTE PROFESSIONALITÀ, destinata alle amministrazioni che non avevano istituito figure di alta professionalità fino al 2017 e avevano trascurato di riportare tale l'incremento"; si aggiunge ancora "Sezione 02P - 0,20% M.S. 2001 ALTE PROFESSIONALITÀ Questa sezione compare unicamente con riferimento al contratto delle Funzioni locali ed è volta a monitorare i casi in cui la previsione contrattuale di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 non risultava esplicitata nel fondo per la contrattazione integrativa fino al 2017 a causa della mancata istituzione delle figure cui l'incremento contrattuale era espressamente vincolato"];

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 e ss. del CCNL 21.05.2018;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale “*la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*”

Considerato che il fondo risorse decentrate è finalizzato all'erogazione di trattamento economico accessorio dei dipendenti e che la definizione del suo ammontare, unitamente alle altre voci della stessa tipologia, non può comportare il superamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, secondo cui “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...*” (l'art. 33, c. 2, d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 è intervenuto sulla disciplina in questione disponendo che “*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”. In questa sede si aderisce alla tesi, sostenuta tra l'altro da ANCI, secondo cui, poiché l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 ha previsto un nuovo modo di calcolo delle possibili assunzioni con successiva rideterminazione in più o in meno del limite al trattamento accessorio, anche per il calcolo di quest'ultimo secondo le nuove regole del citato articolo 33 è necessario attendere l'adozione del decreto ministeriale attuativo della nuova disciplina, attualmente in discussione in Conferenza Stato Città ed autonomie locali. Nelle more continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017);

Accertata la disponibilità dei fondi e il rispetto del vincolo di cui al citato art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 (Allegato “B”), anche a seguito di rideterminazione dell’Unico importo consolidato anno 2017;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 per complessivi € 91.416,93 come da Allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
2. di dare atto che la quantificazione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2019 per complessivi € 91.416,93 è inclusiva del recupero tra le risorse costituenti l’Unico importo consolidato anno 2017 dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001 (per la somma di € 1.366,30) di cui all’art. 32 c. 7 del Ccnl 22.1.2004 e dei risparmi derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 14, comma 4, del CCNL dell’01.04.1999 (per la somma di € 121,85), opportunamente decurtati della percentuale della riduzione operata ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 e dell’art. 1 c. 236 della L. 208/2015, previa rettifica del limite 2016 di cui all’art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017 (allegato B);
3. di chiedere espressa certificazione al Revisore dei Conti della rettifica dell’Unico importo consolidato anno 2017 (pari ad € 65.317,06 + € 1.366,30+ € 121,85 = € 66.805,21), conseguente al recupero delle somme di cui al punto precedente (Allegato “C”);

4. di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2019 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, alla missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 1;
5. di dare atto del rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 (Allegato "B"), anche a seguito di rideterminazione dell'Unico importo consolidato anno 2017
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. DEL

Carsoli lì 25.11.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea**

Prot. n. 10169 del 05/12/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05/12/2019 :

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE